

Introduzione

Gli anni trascorsi prima a studiare e poi ad insegnare il Diritto canonico nelle aule di alcune Università statali in Italia hanno lasciato spazio a non pochi interrogativi, primo fra tutti quello per il quale il sistema universitario pubblico si dovesse fare carico di un insegnamento molto specifico e riferito principalmente, se non esclusivamente, alle dinamiche storico/giuridiche tutte interne della Chiesa cristiano-cattolica.

Più da vicino ci si domanda quale interesse può suscitare un insegnamento come quello del Diritto canonico negli studenti delle Facoltà giuridiche statali alle quali si iscrivono per svolgere domani il lavoro di avvocato, magistrato, notaio per ricordare giusto alcuni traguardi ai quali maggiormente aspirano.

Non essendo realtà ‘pontificie’ o al più ‘private’ è da capire la validità e, soprattutto, l’attualità di questo insegnamento nel sistema universitario statale.

In fondo chi è del ‘mestiere’ sa perfettamente che la maggior parte dei manuali di Storia del diritto in circolazione dedicano specifiche sezioni alla codificazione del Diritto canonico e i professori dei Corsi impegnano un buon numero di ore delle lezioni al tema, non omettendo pure digressioni di ordine teologico e/o ideologico.

Ma anche lo studio del Diritto romano non trascura gli originari tentativi di codificazione della Chiesa primitiva dando

conto delle fonti e quant'altro necessari alla causa.

Il punto d'interrogazione, però, resta irrisolto: che motivo c'è di insegnare una materia come il Diritto canonico nelle Università statali d'Italia?

Con una battuta si potrebbe dire: per pagare a fine mese lo stipendio a quei professori che la insegnano.

E questo è senz'altro vero oltre ad essere cosa buona e giusta. Ma è solo per questo?

Se si esclude la 'matrimonializzazione' del diritto canonico che, a parere di chi scrive, ha nuociuto e non poco alla causa della materia perché ne ha circoscritto la portata e, se si esclude altresì l'altro aspetto, quello cioè legato alla 'secolarizzazione' secondo gli intendimenti culturali investigati dai cultori, bè resta da capire cosa rimane.

Non si vuole certo banalizzare, ci mancherebbe!

La questione, anzi, è emersa prepotente a proposito di un articolo apparso su una rivista online e scritto da un professore delle discipline canonistiche dell'Università di Pisa, il quale lamentava quanto fosse diventato 'periferico' il diritto canonico nei percorsi didattici negli Atenei italiani, al quale ha dato riscontro con una articolata risposta a difesa dell'insegnamento, un professore dell'Università di Bologna titolare delle medesime discipline¹.

Per quanto possa valere il pensiero di chi a questi temi non

¹ Pierluigi Consorti, *Per un diritto canonico periferico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXI, 2016, n. 2, p. 385 ss.; Andrea Zanotti, *A proposito di un diritto canonico periferico: ovvero il rischio della perifericità del diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 23 gennaio 2017, n. 2/2017, pp. 1-18; nonché la lucida sintesi di Francesco Zanchini di Castiglionchio, *Heri dicebamus. Cause remote (e recenti) di un dialogo difficile sulle prospettive metodologiche di una canonistica non più subalterna al centralismo della Curia romana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 20 marzo 2017, n. 10/2017, pp. 1-19.

si è mai dedicato se non occasionalmente, quand'anche ne fosse l'effettivo titolare, insegnandolo in alcune Università da oltre un ventennio sulla scia del magistero di Piero Bellini, del quale distrattamente ha letto alcune cose, notoriamente inconferenti agli specifici itinerari culturali del Diritto canonico², con questi limiti, dicevo, ed ingombrante eredità per esserne stato Suo assistente presso la cattedra romana di Storia del diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" dagli inizi degli anni ottanta sino a tutto il millenovecentonovanta e i primi anni del duemila, penso che si il Diritto canonico merita, eccome se lo merita, di essere insegnato agli studenti universitari e, fra questi, soprattutto a quelli delle Facoltà giuridiche o, più in generale umanistiche, perché contribuisce a formarli non solo culturalmente, non solo giuridicamente, non solo eticamente, ma anche mentalmente in quanto rende chi lo studia, aperto a nuove ipotesi nel percorso di formazione giuridica tout court al quale è chiamato.

In un articolo del 1983 a firma di Sandro Schipani sull'insegnamento delle Istituzioni di diritto romano in Italia e, riproposto con alcune significative variazioni, nel volume sulla Codificazione del Diritto romano comune, l'Autore non trascurava di esaltare l'importanza *didattica* del Corso di Diritto Canonico accanto a quello delle Istituzioni di Diritto Romano in

²Cfr. da ultimo Piero Bellini, *Christianismus de hoc mundo. Fattore religioso e fattore politico nella esperienza dei primi secoli cristiani*, Giapichelli, Torino, 2017, pp. 1-287 e così a p. 17 "Deve ben esser chiaro dall'inizio – a chi si accinga a studi canonistici – come un qualsiasi approccio culturale all'«ordinamento generale della Chiesa» (preso nella molteplicità delle sue componenti: 'dogmatiche' e 'moralì': 'istituzionali' e 'disciplinari') debba saper calarsi – previamente – nella «economia numinosa» che d'un tal ordinamento è peculiare: e debba saper calarsi nella sua «logica salvifica». È – questa – la indispensabile premessa perché cotale impegno possa ambire a un qualche concludente risultato".

quanto “*destinate a portare il testo antico a contatto di un pubblico più largo di quello dei romanisti*”³.

Certo, c'è da fare i conti, poi, con la realtà e questa, a volte, racconta un'altra storia.

Occupandomi da qualche tempo della 'Qualità della didattica' per incarico istituzionale ho potuto constatare di persona quanta confusione regna sull'insegnamento del Diritto canonico oltre all'imbarazzo, non solo agli occhi dei Colleghi delle altre discipline, nel leggere alla voce «il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina», le risposte degli studenti che liquidano la questione rispondendo semplicemente che: «il 'catechismo' lo abbiamo già seguito da bambini!».

Nel vissuto storico e nei rapporti umani, personalmente penso che il Diritto canonico ha condizionato e, non poco, il destino degli uomini e non può certo essere ristretto al solo campo codificativo, pur consapevole dell'importanza che il processo normativo in ogni tempo ha rivestito.

Molte altre cose andrebbero dette ma, per quello che ho appena ricordato, non do risposte all'interrogativo iniziale preferendo riferire semplicemente come viene svolto il Corso di Diritto Canonico e quali tematiche abbracciano le lezioni ad uso degli studenti che lo frequentano e lo studiano.

Il lavoro ha il privilegio di beneficiare, con espresso consenso dell'Autore, di un saggio di Piero Bellini, Emerito di Storia del diritto canonico dell'Università 'Sapienza' di Roma e Accademico dei Lincei, che ripercorre alcune tematiche trattate proprio nel testo ma, con un 'taglio' storico culturale decisamente diverso del quale il lettore si renderà consapevolmente partecipe.

È opportuno precisare che il saggio di Piero Bellini è altresì

³ Sandro Schipani, *La codificazione del Diritto romano comune*, Ri-stampa dell'edizione del 1999 con brevi Note aggiuntive, Giappichelli, Torino, 2011, spec. pp. 225-278.

apparso sulla rivista online Stato, Chiese e pluralismo confessionale nella edizione del 5 dicembre 2016.

Identico privilegio e discorso vale per lo studio approntato da Francesco Zanchini, già professore di Diritto Canonico nell'Università di Teramo, storico e giurista di impareggiabile caratura, il quale mi ha benevolmente autorizzato la pubblicazione, che peraltro apparirà anche in una prossima collettanea dedicata ad onorare un professore della disciplina in quiescenza, nonché sulla rivista online Stato, Chiese e pluralismo confessionale.

Ringrazio entrambi i Maestri, che a questi temi hanno dedicato anni di studio e raggiunto considerevoli traguardi, per avermi consentito le distinte pubblicazioni che ritengo opportune e preziose per una visione 'ampia' degli argomenti in lettura.

Mentre, nel contempo, rassicuro l'anonimo e gettonato valutatore di nomina burocratico-ministeriale sul fatto che non sottoporro alla Sua lettura il presente scritto né altri, avendo dato, in passato, tangibile dimostrazione di non gradire il taglio culturale proposto o, forse, di non averlo capito e, dunque, gli risparmio la fatica di esprimere giudizi che, c'è da aggiungerlo, fotografano indelebilmente l'estrazione culturale di provenienza: non potrebbe essere altrimenti.

FAUSTINO DE GREGORIO

Concetto di diritto canonico

La maggior parte degli Autori che si sono cimentati nello studio delle discipline canonistiche e, in particolar modo in una trattazione che avesse il carattere della completezza, per quanto generale, non ha evitato di soffermarsi, prima di ogni altra cosa, sul significato che assume il metodo con il quale ci si accosta alla materia: lo impone (imporrebbe) il rigore scientifico⁴.

Eppure il diritto, in se considerato, quindi anche quello che si definisce ‘canonico’ potrebbe sembrare non rispondente, o al più, non necessario alla causa se solo diamo spazio alla memoria che ci rimanda ai fattori sui quali poggia e si determina la metafisica ebraico/cristiana, intendendo con ciò riferirmi in primo luogo al monoteismo creazionista, ma anche al patto che lega Dio al Suo popolo, nonché al messianesimo e, da ultimo, all’escatologismo, avendo sempre presente, e non potrebbe essere altrimenti, che la metafisica dell’ebraismo è la matrice di tutte le religioni storiche⁵.

⁴ Matteo Nacci, *Storia del diritto e cultura giuridica. La scienza canonistica del novecento*, Aracne, Roma, 2017, p. 368, ma spec. Cap. II, pp. 191-199.

⁵ Tema lucidamente trattato da Ubaldo Pellegrino, *Il problema di Dio e la filosofia cristiana*, in AA.VV., *Il problema di Dio in filosofia e in teologia oggi*, Editrice Massimo, Milano, 1982, pp. 41-74; e per alcuni par-

Già Piero Bellini, nella sconfinata produzione scientifica della quale la comunità accademica ha, nel corso degli anni, potuto beneficiare, avvertiva che *«nella consueta riflessione canonistica, un processo di crescente omologazione dell'ordinamento della Chiesa al metro dell'ordinamento dello Stato è venuto via via determinandosi. E questo come a voler fare, della Chiesa, un "quasi Stato": e come a voler fare, del ius canonicum, un che di equiparabile, almeno a grandi linee, al ius civile. Né ci si è dati gran che carico di quanto in effetti possa nuocere una spigliata applicazione (sin acritica: meccanica) di un simile "metodo analogico". Non ci si è punto preoccupati di quanto questa disinvolta procedura si possa far apportatrice d'esiti falsanti: non sul piano teoretico soltanto, ma sullo stesso piano pratico: del "vissuto umano". E son esiti capaci di distorcere lo spirito dell'ordinamento generale della Chiesa: misconoscendo lo stesso proprium quid che lo fa essere qualcosa a sé nella vicenda storica degli uomini. Si dà che un tal concedersi alla comoda lusinga d'una generale operazione di "mimesi dottrinarìa", e quasi di "traslitterazione nozionale", sia cosa che – se può essere in grado, in prima istanza, di recare frutti copiosi, benché facili – è però tale da condurre in fine alla vanificazione dell'intimo significato canonistico dei massimi temi canonistici. Trattati alla maniera civilistica, quei temi corrono il rischio di soffrire oltre misura il contraccolpo di certi accostamenti null'altro che apparenti: di certe semplici assonanza. Rischiano di vedersi scancellati i segni della propria tipicità»*⁶.

Fatte queste precisazioni, dalle quali il nostro studio non può prescindere per le implicazioni ad esse connesse, tornando al

tticolari spunti tematici anche da Felice Costabile, *Temi e problemi dell'evoluzione storica del diritto pubblico romano*, Giappichelli, Torino, 2016, spec. pp. 225-268.

⁶Piero Bellini, *Metamorfosi del «Cattolicesimo reale». Sulla dinamica ideologica del movimento cristiano principale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010 e la citazione nell'introduzione al volume.

discorso di partenza, non so dire in che misura e con quale grado di certezza è necessario comprendere il modo con il quale si procede nella disamina di uno studio più o meno organico del diritto canonico e, a questo proposito, ricordo che un Maestro della materia, Pio Fedele, intitolava il Capitolo Primo della fortunatissima opera “*Lo spirito del diritto canonico*” proprio con ‘*Il problema del metodo nello studio del diritto canonico*’, a testimonianza di quanto fosse sentito e pieno di significato l’approccio a detti temi⁷.

La questione non è di poco conto; basta volgere lo sguardo alla trattazione manualistica o pseudo tale in circolazione, per rendersi partecipe di questa realtà e comprendere come i risultati raggiunti offrono preconette conclusioni o, al più, schemi già trattati ed ampiamente codificati.

Il diritto canonico è, fino a prova contraria, il diritto della Chiesa cattolica apostolica romana per cui, lo studio di questo nascente apparato giuridico, nel suo insieme implica, inevitabilmente, le dinamiche storiche di essa Chiesa sin dalle origini e dalle quali, penso, sarà necessario muovere.

Non a caso Paolo Moneta, nella *Premessa* al volume *Introduzione al Diritto canonico* scrive che «*Lo studio del diritto canonico presuppone la conoscenza di quella più ampia e complessa realtà di cui esso è soltanto una componente od una dimensione: la Chiesa e, con essa, il patrimonio di dottrine, di insegnamenti, di vicende storiche, che ne fanno parte integrante*»⁸; e lo stesso Autore, nella nuova edizione del volume appena ricordato, alla pagina 3 precisa che: «*Il diritto canonico è il diritto della Chiesa*

⁷ Pio Fedele, *Lo spirito del diritto canonico*, Cedam, Padova, 1962, pp. 1-76.

⁸ Paolo Moneta, *Introduzione al diritto canonico*, Collana di Studi di Diritto Canonico ed Ecclesiastico, 30 – Sezione canonistica, Giappichelli, Torino, 2001, p. VIII.

cattolica, è, quindi, quel complesso di precetti e regole destinati a disciplinare la vita di questa particolare istituzione religiosa. La denominazione di questo diritto come canonico risale alla tradizione dei primi secoli (...) ed è rimasta sino ad oggi, anche se vi è attualmente la tendenza a sostituirla con il termine ecclesiale che sembra meglio sottolineare la stretta appartenenza di questo diritto alla specifica comunità religiosa costituita dalla Chiesa cattolica»⁹.

Altri autori sostengono «*l'esigenza dell'intreccio insopprimibile che sussiste tra teologia, storia e diritto, nell'ordinamento e nell'assetto istituzionale della chiesa*» per giustificare, in positivo, le dinamiche che sottendono “*Il Governo della Chiesa*”¹⁰.

Oppure dedicarsi, più semplicemente, ad approfondire aspetti peculiari per comprendere «*chiaramente il valore e il significato dell'unità e varietà del diritto canonico che costituisce la struttura giuridica del “popolo di Dio”*»¹¹.

O ancora, a parere di uno studioso della storia del diritto canonico «*secondo un indirizzo di pensiero che diviene sempre più convincente e persuasivo tra giuristi, storici e filosofi, il diritto canonico costituisce, insieme ad altre tradizioni religiose e culturali che si sono intrecciate nella sua vicenda, una sorta di archeologia e di genealogia delle costruzioni tipiche dell'Occidente*»¹².

⁹ Paolo Moneta, *Introduzione al diritto canonico*, Quarta edizione, Collana di Studi di Diritto Canonico ed Ecclesiastico, 30 – Sezione canonistica, Giappichelli, Torino, 2016, p. 3.

¹⁰ Carlo Cardia, *Il Governo della Chiesa*, Corso di diritto canonico, il Mulino, Bologna, 1984, p. 8.

¹¹ Giorgio Feliciani, *Le basi del diritto canonico*, Corso di diritto canonico, il Mulino, Bologna, 1979, p. 7; Id., *Il popolo di Dio*, Corso di diritto canonico, il Mulino, Bologna, 1991.

¹² Carlo Fantappiè, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2011, p. 15.

Mentre, il ricordato Pio Fedele ha sottolineato, da par suo, come il problema della giuridicità dell'ordinamento canonico non possa essere sottratto alla «*competenza dei canonisti e riservarlo a quella dei filosofi*»¹³.

E, se anche Giuseppe Capograssi ritiene che l'impostazione scientifica dello studio di Pio Fedele «*è molto importante per cogliere l'ordinamento nel suo proprium quid: Fedele fissa con tutta energia quelli che sono i temi imm modificabili del problema, che dopo Fedele non è più possibile ignorare*»¹⁴, c'è da chiedersi seriamente se non è il caso di rivisitare conclusioni che si considerano, ancora oggi, immutabili.

Che non fosse una semplice impressione di chi scrive, prendo a prestito da Piero Pellegrino quanto annotato nel volumetto *Lezioni di diritto canonico* nel quale, tra l'altro, ricorda «*Si è affermato che per diritto canonico si intende quello della Chiesa cattolica e, per meglio dire, quello che si è formato e sviluppato nell'ambito della tradizione latina di questa Chiesa (Berlingò). Per ordinamento giuridico s'intende un sistema di norme giuridiche, segnate da caratteristiche costanti e comuni, idonee a distinguerlo da altri sistemi normativi. Non è azzardato affermare che furono gli apologisti ad avvertire l'esigenza di costruire la chiesa come ordinamento, di rafforzarne la struttura su basi universali, difendendone il carattere di societas (Grossi). Come vedremo parlando delle fonti di cognizione del diritto canonico, nel corso degli anni si è avvertita l'esigenza di ricondurre ad unità la mol-*

¹³ Pio Fedele, *Introduzione al diritto canonico*, seconda edizione ampliata, Multigrafica Editrice, Roma, 1979, p. 1; Id., *Discorso generale su l'ordinamento canonico*, nuova edizione, Multigrafica Editrice, Roma, 1976, p. 202.

¹⁴ Le affermazioni di Capograssi possono essere lette nelle *Considerazioni conclusive* del volume accolto nella Collana Civiltà del Diritto di Lopez de Onate, *La certezza del diritto*, Giuffrè, Milano, 1968, p. 273, nota 19.

tePLICITÀ delle fonti canoniche. Ma se fu facile alla Chiesa latina darsi un sistema di norme distinto dal diritto romano e poi dallo jus civile, la situazione si mostrò complicata per le Chiese orientali, anche per le Chiese orientali che sono state accolte nella Chiesa cattolica, e che sono rientrate nella piena unione con la Chiesa di Roma (Berlingò)¹⁵.

Comunque sia, come si vede, non c'è univocità d'intenti in ordine allo studio del diritto canonico e, più da vicino, alla sua impostazione strutturale e metodologica nonostante avessimo avvertito, in apertura, quanta importanza rivestisse, ed ancor oggi riveste, secondo una tradizionale e consolidata linea di pensiero, 'il metodo' e le inevitabili implicazioni, anche di tipo 'ideologico', ad esso connesse¹⁶.

Secondo il nostro punto di vista, il presupposto dal quale muovere è che, anticamente, il sistema giuridico operante nell'Impero e, in particolare, quello con il quale si regolavano in egual modo tutti gli accadimenti della *civitas*, compresi quelli a carattere religioso, prescriveva solo alcuni principi finalizzati, per lo più, ad assicurare e preservare l'ordine pubblico, regolare i quotidiani rapporti tra le genti, anche quelli di natura commerciale e, da ultimo, ma non per importanza, a prevenire potenziali conflitti sempre in agguato¹⁷.

In questo contesto, la regola non scritta ma in larga parte diffusa, si basava principalmente nel reciproco rispetto verso il sentimento religioso in generale, a qualunque titolo praticato

¹⁵ Piero Pellegrino, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 5.

¹⁶ Piero Bellini, *Del primato del dovere. Introduzione critica allo studio dell'ordinamento generale della Chiesa cattolica*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, pp. 5-13.

¹⁷ Giuliano Crifò, *Lezioni di Storia del diritto romano in età monarchica e repubblicana*, Monduzzi, Bologna, 1994, pp. 14-18.

dai *civis* verso la divinità e, ciò, anche in quei territori che risultavano in larga parte sottomessi al Potentato imperiale il quale, in virtù dell'autorità conferita, in ipotesi, avrebbe potuto imporre sia il dio da venerare che la religione da praticare¹⁸.

Possiamo dunque affermare, a mente delle declinate teorie e del nostro personale convincimento appena riferito che, con la espressione "diritto canonico" si intende la fattiva applicabilità di un complesso di canoni che abbraccia ogni momento dell'agire all'interno delle dinamiche che danno vita alla Istituzione Chiesa, intesa quella cattolica, presente ed operante in ogni parte del mondo¹⁹.

Ovviamente questi canoni andranno ad agire e troveranno fattiva applicazione in coloro che operano all'interno della Istituzione Chiesa, per come sopra specificato, e che in questa si riconoscono²⁰.

¹⁸ Riccardo Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, 3^a ed., il Mulino, Bologna, 1987, spec. p. 514 ss.

¹⁹ «Tralasciamo pure di guardare al tardo antico postcostantiniano, sebbene sia questa l'epoca in cui si sono gettate le fondamenta del rapporto della Chiesa con il mondo secolare (...) Così, Giustiniano divenne in Italia o almeno si confermò definitivamente, chiave precipua per aprire al diritto canonico l'accesso alla vita temporale» così a p. 124 Ennio Cortese, *La "mondanizzazione" del diritto canonico e la genesi della scienza civilistica*, in Enrique De Leòn-Nicolàs Alvarez de las Asturias (a cura di), *La cultura giuridico-canonica medievale. Premesse per un dialogo ecumenico*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 123-155.

²⁰ «Si sa infatti che l'ordinamento della Chiesa, tal quale è venuto formandosi nei secoli, non affida la sua continuità alla semplice virtù coesiva (promanante "ab interiore homine") della partecipazione coscienziale vera e ferma dei credenti, mossi nell'intimo dell'animo da un reciproco bisogno di comunione nella fede e nella carità; ma associa a questa 'coelestis amicitia', che esprime in sé la viva essenza della *communitas fidei*, l'appoggio ("ab extra") di tutta una serie di fattori autoritativi di tipo giuridico: i quali non possono attenere – per se stessi – che alla sfera degli atti umani

La comunità dei fedeli, così caratterizzata, beneficerà dell'applicazione dei canoni le volte che sarà necessario intervenire per correggere comportamenti o risolvere compromessi ritenuti non rispondenti al metro degli intendimenti coscienziali, ma non solo, fissati concettualmente da essa Chiesa²¹.

A prima battuta, difficilmente può parlarsi di 'ordinamento normativo' in quanto del tutto carente in molte forme se non addirittura assente nelle varie tipizzazioni e, dunque, privo di una qualche giuridicità; a meno che non si consideri, detta giuridicità, chiusa in preconcetti schemi comportamentali o precettistici, propri di un ideale *homo viator*, il quale interpreta il suo cammino terreno al solo scopo del raggiungimento della *salus animarum*²².

Ma, ancora, la formazione e costituzione di un 'diritto canonico' per come specificato avrà effetti, nell'applicazione pra-

esterni socialmente rilevabili» così, invece, Piero Bellini, «*Denunciatio evangelica*» e «*Denunciatio judicialis privata*». *Un capitolo di storia disciplinare della chiesa*, Giuffrè, Milano, 1986, p. 2.

²¹ Piero Bellini, «*Denunciatio evangelica*» e «*Denunciatio judicialis privata*». *Un capitolo di storia disciplinare della chiesa*, cit., p. 6: «Occorre ancora rapportare il fatto umano esterno alla trasgressio promissionis (intesa a questo punto come fatto illecito di rilevanza spirituale) ai valori disciplinari a cui s'informa l'assetto sociale della Chiesa. Parlo della 'ecclesia visibilis' (della 'ecclesia juris') siccome si presenta strutturata in forme societarie cogenti, esemplate a grandi linee su archetipi autoritativi di genere giuridico»; alcuni particolari profili sulla responsabilità nel diritto canonico possono essere letti in Maria d'Arienzo, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2012, pp. 7-206.

²² Guido Saraceni, *Riflessioni sul foro interno nel quadro generale della giurisdizione della Chiesa*, Cedam, Padova, 1961, spec. p. 64 ss.; ma anche il recente saggio a mia firma *L'homo viator tra dovere etico e precettistica divina*, in *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 4, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 637-645.

tica di esso, comunque al solo interno della *universitas* dei fedeli in Cristo, alla stessa stregua del comune diritto vigente operante in un qualsiasi sistema politico-istituzionale che tende a regolare gli usuali rapporti della comunità civile alla quale appartiene²³.

Ma se così fosse, potrebbe sembrare assolutamente superfluo prevedere per la Chiesa, protesa a regolare e monitorare le coscienze degli uomini in una dimensione escatologica, spirituale, sacramentale, un apparato normativo di canoni che nulla hanno a che vedere con la specificata spiritualità di 'foro interno'.

Non sarà, allora, che il diritto canonico cristallizza, principalmente, schemi imprescindibili per la *salus animarum* della quale si fa unica interprete la Chiesa cattolica?²⁴

²³ Un riferimento al tema esposto può essere colto in Mario Caravale, *Alle origini del diritto europeo. Ius commune, Droit commun, Common law nella dottrina giuridica della prima età moderna*, Monduzzi, Bologna, 2005, spec. p. 8.

²⁴ Pietro Rescigno, maestro insuperato del diritto civile, ma non solo, in occasione della prefazione al volume *La Chiesa cattolica e lo Stato italiano nella società multireligiosa e multi-etnica del terzo millennio. La strada percorsa e quella da percorrere*, Giappichelli, Torino, 2009, a p. 13 scrive: «La molteplicità delle religioni e delle etnie costituisce la pietra di paragone su cui verificare valore e limiti, astratte enunciazioni e pratica realizzazione del pluralismo concepito come regola di diritto e di vita; ed è compito a cui può sentirsi più di altri chiamato il cultore del diritto ecclesiastico che deve occuparsi delle confessioni religiose alla stregua dei loro interni ordinamenti e nell'incontro col diritto statale, alla ricerca del precario equilibrio tra autonomia e accettazione di regole comuni ai fatti di organizzazione collettiva».

Formazione del diritto

Alberto Luccaroni sostiene che «L'esame delle fonti che producono l'ordinamento, lascia trasparire in genere una problematica vasta e complessa vissuta da una determinata comunità o società in un determinato periodo o in un determinato luogo. Sulle fonti di produzione sono possibili due diverse riflessioni: una sulle norme in quanto tali, e di cui si sviluppa la scienza giuridica, l'altra sui fattori storici e sociologici che concorrono a determinare le norme. I due discorsi non sono facilmente distinguibili tra loro. Anche lo studio delle fonti di conoscenza del diritto, ausiliare rispetto alle fonti di produzione, apre ad orizzonti assai vasti. A volte si è obbligati a ricorrere, soprattutto quando si studia il periodo delle origini di un ordinamento, a una grande varietà di fonti, anche non propriamente giuridiche, dalle quali ricavare la vita giuridica di una comunità o di un popolo. Lo storico delle fonti si trova impegnato in ricerche che spesso richiedono l'apporto di altre scienze. Altro problema è quello di determinare il valore giuridico delle fonti, dire cioè se si tratta di fonti autentiche, in quanto promulgate dall'autorità, oppure private (nel diritto della Chiesa le raccolte di leggi, fino al secolo XII sono private, ma se ne trovano anche in seguito), o spurie (non sono né autentiche, nel senso giuridico appena spiegato, né genuino in senso storico, ma attribuite o a periodi o a luoghi o ad autori non corrispondenti a quelli indicati dalle stesse fonti); a volte sono

manipolate. La ricerca diviene piena di interesse, ma anche di una vastità insospettata, non appena le norme giuridiche sono studiate in riferimento alle istituzioni e alle strutture di cui costituiscono gli assi portanti. Comporta che si prenda in esame il contesto più generale della vita della Chiesa e dei popoli nei quali essa si incardina»²⁵.

Possiamo parlare di formazione del diritto se abbiamo presente, però, quando è venuta formandosi la Chiesa intesa come apparato istituzionale; se non diamo risposta a questo dubbio non possiamo comprendere il ‘cammino’ percorso dal diritto canonico sino ai nostri giorni²⁶.

Abbiamo sempre avuto l’idea che la Chiesa cristiana fosse una società e, in tutte le testimonianze storiche, qualunque matrice avessero, questo assunto, cioè l’*ecclesia* in generale, assume o ha assunto in ogni contesto storico nel quale volta per volta è calato, un significato preciso che è quello della *riunione liturgica dei fedeli* o, in senso più ampio, la *comunità riunita intorno al suo vescovo*²⁷; questa società di fedeli credenti in Cristo, come ci ricorda Sant’Agostino “*populus fidelis per universum orben dispersus*” che, in quanto tale, partecipa alla vita sacramentale nella speranza della salvezza celeste, per inderoga-

²⁵ Alberto Luccaroni, *Il diritto nella Chiesa. Sussidio per il corso di Introduzione al diritto canonico*, Istituto superiore di scienze religiose “s. Apollinare”, Forlì, anno accademico 2011/2012, Forlì, 2011, p. 11.

²⁶ Sul punto rimando a Piero Bellini, *Osservazioni sulla completezza dell’ordinamento giuridico canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, I, Milano, 1957, pp. 121-244, il quale, tuttavia, nei successivi lavori non parla più di ‘ordinamento canonico’ intendendo negare proprio la giuridicità a beneficio, viceversa, della eticità e disciplinarietà del sistema.

²⁷ Giuseppe Rotilio, *Brevi appunti sul Collegio Cardinalizio: dinamiche storico-giuridiche*, in Faustino de Gregorio (a cura di), *Studi seminariali di storia, diritto canonico ed ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 45-75.

bili necessità interne, come del resto ogni società, ha sentito il bisogno di sviluppare archetipi strutturali che le consentissero di esplicare correttamente le funzioni alle quali era chiamata per volontà del Suo Creatore e, cioè, una: «*societas iuridice perfecta, in genere suo suprema*»²⁸.

Non a caso si fa risalire e si associa il diritto canonico allo studio delle Sacre Scritture e a quello degli scritti neotestamentari, senza dimenticare l'importanza rivestita dalla tradizione orale tramandata dai seguaci di Cristo e da ciò che si trova scritto negli Atti degli Apostoli, non tralasciando di ricordare, ancora, una vasta letteratura che ci rimanda direttamente ai 'Padri della Chiesa'²⁹.

Vengono abbozzate le prime forme 'giuridiche', basate sull'esperienza del tempo, sui modi e comportamenti ai quali la comunità dei fedeli deve uniformarsi in quanto, detti comportamenti, ricordano gli insegnamenti professati dagli Apostoli ai quali li ha impartiti loro direttamente il Figlio di Dio³⁰.

Si è sempre insegnato che il Cristianesimo è una religione

²⁸ Cfr. per tutti Piero Bellini, *Christianismus de hoc mundo. Fattore religioso e fattore politico nella esperienza dei primi secoli cristiani*, cit., spec. pp. 1-38; ma anche il nostro *Omnis potestas a Deo tra romanità e cristianità*, Parte generale, vol. I, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 29-92.

²⁹ Un discorso più generale sul punto può essere letto in Paolo Grossi, *Diritto canonico e cultura giuridica*, in *Quaderni fiorentini*, XXXII, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 373-389; ma anche il saggio di Salvatore Berlingò, *La Chiesa e il diritto (agli albori del ventunesimo secolo)*, in Giuseppe Leziroli (a cura di), *La Chiesa in Italia: oggi*, Atti del Convegno di Ferrara del 16-17 ottobre 2009, Pellegrini Editore, Cosenza, 2011, pp. 67-84; nonché Chiara Minelli, *Rationabilitas e codificazione canonica. Alla ricerca di un linguaggio condiviso*, Giappichelli, Torino, 2015, spec. pp. 120-143.

³⁰ Pier Luigi Guiducci, *Per la fede. Per i fratelli. Elementi significativi della storia della Chiesa di Roma dal I al IV secolo*, Albatros, Roma, 2015.

‘rivelata’ e che ha avuto vita in un preciso momento storico, nella Palestina greco-romana intorno agli anni ’30 per opera di Gesù di Nazareth; ora, anche se il riferimento è datato nel tempo e, pertanto, risulta difficile adattare forme dogmatiche come siamo abituati a considerare, trovo rispondente ad una qualche verità la circostanza che la formazione e costituzione del nascente ‘diritto canonico’ trovi sponda nel fatto che, detto diritto, risulti anch’esso *rivelato* per decretazione divina³¹.

La precettistica ‘divina’ viene assumendo connotazioni sempre più totalizzanti per il fedele il quale si farà interprete rigoroso della di Lui volontà per guadagnare, già al tempo presente, il Regno dei Cieli³².

Lo stesso Piero Bellini in una recente pubblicazione dal titolo “*Sugli usitati paradigmi della Canonistica osservante*”, precisa come «*Di indubitabile impianto teocentrico e teotropico la strutturazione generale del mondo cristiano: fondata – per come obiettivamente si presenta – sull’assioma della presenza provvida di Dio al vertice di tutto, e sul concorrente assioma della ordinazione teleologica della totalità dell’esperienza umana, in ragione del ritorno a Dio delle creature razionali (...) Primeggia la figura d’un Dio Legislatore e Giudice, quando necessario Vindice: il cui Volere imperativo si sostanzia in un articolato ordinamento: il quale si vien a porre – così calato nella storia – quale fattore primario della “realtà sociale normativa” della communitas cristiana. Sta a dire – per lungo volgere di secoli – la “idea di Dio”*»

³¹ Per dire, Santi Romano a proposito della teoria della pluralità di ordinamenti giuridici, sottolinea in un suo lavoro *L’ordinamento giuridico*, 2^a ed., Sansoni, Firenze, 1945, come «è originario l’ordinamento di quella confessione che non è posto da altre Istituzioni e, viceversa, derivate quelle confessioni il cui ordinamento è istituito da altre istituzioni che afferma la sua superiorità sulla prima che le rimane così subordinata» (p. 141).

³² Piero Bellini, *Respublica sub Deo. Il primato del Sacro nella esperienza giuridica dell’Europa preumanistica*, Le Monnier, Firenze, 1981, p. 12.

ha rappresentato un fattore fondante del “vissuto storico globale”: non considerato nei suoi tratti spirituali, ma veduto nella svariata complessità dei suoi momenti»³³.

Detto ciò, non può comunque trascurarsi la circostanza che il Cristianesimo vive la sua primordiale esperienza a stretto contatto con il mondo romano e, da questo, risente di tutti quei condizionamenti che la romanità, in senso lato, comporta, primo fra tutti il culto esasperato della figura dell'imperatore associata indissolubilmente alle dimensioni astratte della divinità³⁴.

Forse è il caso di sottolineare che il monismo religioso mirava sempre più a tramutarsi in una sorta di monismo giuridico; con il tempo, poi, il Cristianesimo, intriso in forma sempre più crescente di una insuperabile forza dogmatica, sappiamo aver condizionato non poco, consistenti apparati della struttura pubblica dell'ordinamento generale dell'Impero³⁵.

In una recente pubblicazione sull'origine della *Respublica Christiana*, ricordavo come la Chiesa avesse un importante ruolo di mediazione teso a favorire l'integrazione tra le diverse culture del tempo, così da sollecitare un sempre più stretto rapporto di collaborazione con l'Impero³⁶.

³³ Piero Bellini, *Sugli usati paradigmi della canonistica osservante. Considerazioni dissenzienti d'un canonista trasgressivo*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 30 ss.

³⁴ Sintetizzato in modo eccellente nel lavoro di Paolo Siniscalco, *Il cammino di Cristo nell'Impero romano*, nuova edizione ampliata, Laterza, Roma-Bari, 2009.

³⁵ Gian Luca Podestà-Giovanni Vian, *Storia del Cristianesimo*, il Mulino, Bologna, 2010, p. 3 (premessa).

³⁶ *Breve itinerario storico giuridico della Respublica Christiana*, in *Laoborest*, 11, 2016, pp. 10-15. Nello specifico si rimanda anche agli studi di Pier Luigi Guiducci, *Gesù di Nazareth è esistito? La ricerca. Le fonti non cristiane. I riscontri*, Albatros, Roma, 2016; Id., *Tuo padre ed io ti cercavamo... La Sacra Famiglia di Nazareth. Tre vocazioni. Tre sì a Dio*,

È innegabile che la collaborazione tra i due potentati, Trono e Altare, ha legittimato gli imperatori a promulgare leggi in materia ecclesiastica e, nel contempo, a recepire le disposizioni deliberate dai Concili, nelle statuizioni degli apparati imperiali³⁷.

Per dire, Teodosio il Grande in Occidente rimane estraneo all'esercizio della potestà sacramentale, mentre in Oriente interviene autoritativamente nelle nomine dei vescovi ed è a capo del potere giudiziario della Chiesa³⁸.

L'imperatore diviene la fonte unica e suprema del diritto della Chiesa, ha l'esclusiva di convocare, presiedere e presentare le sue proposte alle assemblee di tutti i vescovi, cioè nei Concili ecumenici³⁹.

Così dicendo, la Chiesa si trova sottomessa all'autorità imperiale ma, allo stesso tempo, si assicura la protezione contro il diffondersi delle eresie⁴⁰.

Ecco perché sono sempre più convinto delle cose appena dette e, non è passato molto tempo da quando in un altro lavoro, ricordavo che il Cristianesimo accolse, subendolo, il sistema

Albatros, Roma, 2015; Id., *Nell'ora della prova. La testimonianza dei martiri cristiani a Roma dal I al IV secolo*, Albatros, Roma, 2013. Ed altresì AA.VV., *Storia della Chiesa cattolica*, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo, 1989 e Alberto Torresani, *Storia della Chiesa. Dalla comunità di Gerusalemme a Benedetto XVI*, Ares, Milano, 2005.

³⁷ Agostino Saba, *Storia della Chiesa. Dalle origini al secolo VIII*, vol. I, Utet, Torino, 1954, spec. p. 64 ss.

³⁸ Artmut Leppin, *Teodosio il Grande*, trad. it. Laura Gianvittorio, Salerno Editrice, Roma, 2015, spec. Cap. III – *Un imperatore straniero in Oriente*, p. 78 ss.

³⁹ Giovanni Tabacco, *La relazione fra i concetti di potere temporale e di potere spirituale nella tradizione cristiana fino al secolo XIV*, nuova edizione a cura di Laura Gaffuri, Firenze University Press, Firenze, 2010, p. 38 ss.

⁴⁰ Tema ampiamente trattato nel saggio pubblicato nel volume *Studi seminariali di storia, diritto canonico ed ecclesiastico*, cit., spec. pp. 3-44.